



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF001
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	TASSO DI INTERESSE LEGALE - DAL 1/01/2017 RIDOTTO ALLO 0,1%
RIFERIMENTI	DM 7/12/2016 IN G.U. N. 291 DEL 14 DICEMBRE 2016 – DM 23/12/2016
CIRCOLARE DEL	09/01/2017

**IL TASSO D'INTERESSE LEGALE SI RIDUCE DALLO 0,5% AL 0,2%
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016**

Il DM 7/12/2016 (in G.U. n. 291/2016) ha **ridotto dal prossimo 1° gennaio 2017** il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. **dall'attuale 0,2% allo 0,1%** in ragione d'anno.

Ciò ha effetto, in particolar modo:

- ➔ sul calcolo degli interessi dovuti per il ravvedimento operoso
- ➔ per la determinazione del valore dell'usufrutto.

TASSI LEGALI NEL TEMPO

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010	1,0%
Dal 1/01/2011 al 31/12/2011	1,5%
Dal 1/01/2012 al 31/12/2013	2,5%
Dal 1/01/2014 al 31/12/2014	1,0%
Dal 1/01/2015 al 31/12/2015	0,5%
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016	0,2%
DAL 1/01/2017	0,1%

EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso d'interesse comporta la **diminuzione degli importi dovuti** al fine di regolarizzare i carenti/omessi o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di **pro rata temporis**, ed è quindi pari:

- **allo 0,2%: fino al 31/12/2016**
- **allo 0,1%: dal 01/01/2017** fino al giorno di versamento compreso.

Esempio1

In caso di ravvedimento operoso effettuato il 20/01/2017 in relazione al tardivo versamento dell'acconto Iva dovuto al 27/12/2016 per €. 10.000, si avrà:

- sanzione ridotta: $10.000 \times 1,67\%$ (cioè 1/9 del 15%) = €. 167,00
- interessi: $10.000 \times (0,2\% \times 4/365) + 10.000 \times (0,1\% \times 20/365) = \text{€}. 0,22 + \text{€}. 0,55 = \text{€}. 0,77$

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La **riduzione allo 0,1%** del tasso d'interesse legale riguarda anche l'opzione per il **versamento rateale** delle somme dovute per effetto dei seguenti **istituti deflativi del contenzioso**:

ISTITUTO DEFLATTIVO		Rif.	CALCOLO INTERESSI RATE SUCCESSIVE ALLA 1°
Accertamento con adesione		art. 8 DLgs. 218/97	dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione
Acquiescenza		art. 15 DLgs. 218/97	dal giorno successivo al versamento della 1° rata
Conciliazione Giudiziale		art. 48 DLgs. 546/92	dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
Adesione a inviti al contraddittorio	Rateazioni in vigore al 1/01/2016	art. 5 DLgs. 218/97	dal giorno successivo al versamento della 1° rata
Adesione ai PVC		art. 5-bis DLgs. 218/97	dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La CM 28/2011 ha chiarito che la misura del tasso legale (che la CM 17/2016 ha ritenuto continuino a trovare applicazione, anche in seguito alle novità del D.lgs 158/2015):

- va determinato con riferimento all'anno in cui si perfeziona l'atto di adesione
- rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Esempio2

Il sig. Rossi definisce in adesione un accertamento il 20/01/2017, rateizzando le somme dovute in 16 rate: sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,1% in vigore nel 2017, anche per le rate che scadranno dal 2018 in poi.

IMPOSTE INDIRETTE - COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE

Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà. Il DM 23/12/2016 ha adeguato al nuovo tasso, a decorrere dal 1/01/2017, i coefficienti per la determinazione:

- delle **rendite** perpetue o a tempo indeterminato (incluse le pensioni)
- dei **diritti di usufrutto** a vita (e, di conseguenza, della nuda proprietà)

sia ai fini dell'imposta di registro ed ipocatastali che dell'imposta di successione/donazione.

COEFFICIENTI DA UTILIZZARE DAL 1/01/2017

Età del beneficiario	Coeff.	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà	Età del beneficiario	Coeff.	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0-20	950	95%	5%	64-66	500	50%	50%
21-30	900	90%	10%	67-69	450	45%	55%
31-40	850	85%	15%	70-72	400	40%	60%
41-45	800	80%	20%	73-75	350	35%	65%
46-50	750	75%	25%	76-78	300	30%	70%
51-53	700	70%	30%	79-82	250	25%	75%
54-56	650	65%	35%	83-86	200	20%	80%
57-60	600	60%	40%	87-92	150	15%	85%
61-63	550	55%	45%	93-99	100	10%	90%

Suddivisione tra nuda proprietà ed usufrutto: va determinata come segue:

Nuda proprietà = valore proprietà - valore usufrutto vitalizio

Valore usufrutto vitalizio = valore proprietà x (tasso legale x coefficiente)

Corrisponde alla percentuale della 2° colonna in tabella

Esempio3

- Genitore di 68 anni dona la nuda proprietà di un immobile (valore catastale di €. 100.000) al figlio:
- Valore **usufrutto**: €. 45.000 (cioè $100.000 \times 0,1\% \times 450$ o, più semplicemente, $100.000 \times 45\%$)
 - Valore **nuda proprietà**: €. 55.000 (cioè $100.000 - 45.000$)

INTERESSI NON STABILITI PER ISCRITTO

La riduzione del tasso legale allo 0,1% rileva per il calcolo degli interessi (ove non diversamente determinati per iscritto) in relazione:

- alle **somme concesse a mutuo** (es.: finanziamenti fruttiferi dei soci) - art. 45 c. 2 TUIR
- agli interessi che concorrono al reddito d'impresa (art. 89 c. 5 TUIR).

EFFETTI AI FINI CIVILISTICI

Ai fini civilistici la riduzione del tasso legale incide:

- **sugli interessi relativi i depositi cauzionali delle locazioni** immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati ma già intestati al locatario o da fidejussioni (art. 11 L. 392/78)
- **sugli interessi da obbligazioni pecuniarie** (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da "operazioni commerciali" (salvo patto contrario).



Interessi di mora nelle operazioni commerciali: gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02), maggiorato di 8 punti percentuali (dal 1/01/2017 il tasso BCE è pari a zero e, dunque, il tasso da applicare è pari all'8%). La maggiorazione è di 12 punti percentuali in caso di prodotti alimentari deteriorabili (ex DL 51/2015).

Il nuovo tasso rileva, inoltre, con riferimento a:

- interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 c.c.), salvo il patto contrario
- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)
- rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 c.c.).

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto, infine, anche per le **sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali** (art. 116 L. 388/2000).

In particolare, per l'omesso/ritardato versamento di contributi, le **sanzioni possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale** (quindi allo 0,1% dal 2017) in caso di:

- **oggettive incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria
- **crisi, riconversione o ristrutturazione** aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**
- **aziende sottoposte a procedure concorsuali**
- **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni **non aventi fini di lucro**.